

LINEE GUIDA PER I CERTIFICATI MEDICI PER ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISTICA

Le nuove linee guida in materia di certificati medici per l'attività sportiva, emanate dal Ministero della Salute, chiariscono in maniera definitiva che l'obbligo di certificazione è riferito solo a chi pratica attività sportiva non agonistica.

Contestualmente è stato soppresso l'obbligo di certificazione per chi pratica attività ludico motoria e amatoriale, intendendosi tale l'attività praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, non regolamentata da organismi sportivi e finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona

Al contrario sono qualificate come **attività sportive non agonistiche** quelle praticate da:

- Alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
- Coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI , che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del D.M. 18.02.1982;
- Coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.

Pertanto coloro che praticano attività sportive non agonistiche devono sottoporsi a **controllo medico annuale** che determina l'idoneità a tale pratica sportiva.

Il certificato medico ha **validità annuale** con decorrenza dalla data di rilascio.

STUDIO RIZZO

TARANTO - VIA VENETO N.116 - TEL./FAX 0997305417

www.gemaconsulting.it - E-Mail: info@gemaconsulting.it
